



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ  
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

DG SEAM  
Prot. Uscita del 13/05/2011  
Numero: **0008860**  
Classifica:

Al Centro Assistenza Agricola  
Via XX Maggio 43  
00187 ROMA



All'AGEA

**Oggetto:** *articolo 2, comma 5-septies, legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. Adeguamento dei Centri Autorizzati Assistenza Agricola (CAA) alle disposizioni del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008.*

Si fa riferimento alla nota del 29 aprile 2011, con la quale sono state richieste delucidazioni sull'applicazione del decreto ministeriale 27 marzo 2008, in tema di requisiti per il riconoscimento dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

L'articolo 2 della legge n. 10 del 2011, come noto ha previsto che *"Le società di capitali di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro il 31 marzo 2011"*. A seguito della predetta norma, dal 31 marzo 2011 i CAA devono risultare in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto dello scrivente Ministero del 27 marzo 2008, per mantenere l'abilitazione all'esercizio dei propri compiti.

Con riguardo a talune norme recate dal citato provvedimento, si forniscono di seguito le indicazioni interpretative di questo Ministero, finalizzate a rendere omogenee le valutazioni dei soggetti addetti al riscontro del possesso dei requisiti contenuti nel DM 27 marzo 2008, necessari affinché i CAA continuino a operare legittimamente.

### **1. Requisiti oggettivi**

L'articolo 7, comma 1, del Decreto ministeriale in oggetto prevede che i CAA devono garantire *"la disponibilità di locali adibiti esclusivamente all'esercizio delle loro attività, ovvero anche al contestuale esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF),"* in orari e giorni diversi, in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e aventi la dotazione informatica e telematica adeguata a consentire la connessione con il SIAN."



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

I locali, facilmente identificabili mediante apposite insegne, devono essere accessibili dal pubblico per almeno cinque ore giornaliere per almeno due giorni a settimana.

Deve essere garantita la presenza di un numero di dipendenti o collaboratori tale da assicurare la correttezza dei rapporti con gli organismi pagatori e con le altre pubbliche amministrazioni. Tali soggetti devono esibire apposito tesserino di identificazione.

Con riguardo al concetto di "locali", con tale termine deve intendersi fare riferimento ad uno o più vani ricompresi in unità immobiliari la cui destinazione catastale (uffici, sia privati che pubblici) sia compatibile con l'uso esclusivo dell'attività dei CAA.

La conformità dei suddetti locali alla vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori è comprovata dal certificato di agibilità degli stessi locali rilasciato dall'amministrazione comunale. In assenza della certificazione di tale requisito, è comunque necessario dimostrare l'inoltro dell'istanza diretta ad ottenere il rilascio di tale certificato.

Lo stesso articolo 7 del Decreto prevede che per l'esercizio delle proprie attività i CAA e le società di cui essi si avvalgono devono operare attraverso dipendenti o collaboratori con comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e per i quali adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Per i responsabili di sede la "comprovata esperienza ed affidabilità" si deve intendere il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) Titolo di studio in discipline agrarie o certificazione di partecipazione e superamento dell'esame finale di un corso di formazione professionale inerente l'assistenza alle imprese agricole appositamente istituito e riconosciuto dall'Amministrazione regionale;
- b) esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell'assistenza alle imprese agricole svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli o CAA



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ  
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

riconosciuti.

Per gli eventuali operatori con funzione di supporto al responsabile la "comprovata esperienza ed affidabilità" si deve intendere il possesso di una esperienza lavorativa di almeno sei mesi nel settore dell'assistenza alle imprese agricole svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli o CAA riconosciuti.

Al comma 5 del citato articolo 7, il Decreto ministeriale stabilisce che i CAA devono prevedere, con delibera dell'organo amministrativo, la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate ovvero la funzione della revisione interna secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana *internal auditor*.

Con riferimento a tale requisito, si specifica che la certificazione di bilancio ovvero la relazione annuale sulla gestione prodotta dall'organo di revisione interna vanno presentate all'Amministrazione competente ad effettuare i controlli ai sensi dello stesso Decreto ministeriale entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per i CAA che si avvalgono di società ausiliarie permane a carico degli stessi l'obbligo di informativa finanziaria all'Amministrazione competente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lett. d), del Decreto ministeriale 27 marzo 2008. In ogni caso non è ammissibile la sostituzione della funzione di revisione interna del bilancio di esercizio con la certificazione UNI EN ISO 9001 2008 dei prodotti e dei processi vista la diversità delle finalità di tali strumenti.

## **2. *Requisiti soggettivi***

In ordine ai requisiti soggettivi stabiliti dall'articolo 8 del DM 27 marzo 2008 sono stati sottoposti alla scrivente Amministrazione taluni quesiti relativi alla previsione di cui al comma 1, lettera e), secondo cui gli amministratori, i sindaci, i dipendenti ed i collaboratori del CAA e delle società di cui esso si avvale "non devono intrattenere con enti pubblici rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, e di consulenza".

A tale proposito, si ritiene che non ricorra l'ipotesi di incompatibilità qualora i suddetti soggetti:



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

- a) siano titolari di rapporti organici relativi ad enti pubblici (es. partecipazione in qualità di consiglieri agli organi di rappresentanza e/o di amministrazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
- b) siano titolari di cariche pubbliche elettive;
- c) siano legati ad enti pubblici da rapporti riconducibili ai contratti d'opera di cui all'articolo 2222 e seguenti del codice civile e non in conflitto con le attività svolte dal CAA.

La presente nota viene pubblica sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed inviata all'AGEA con preghiera di pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Questa Amministrazione si riserva di approfondire ulteriormente le questioni sollevate anche con riferimento ad altri profili.

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Vaccari